



## Parere breve in tema di diritto di abitazione e contratto di assicurazione sulla vita

Associato richiedente: M. Gottardo

### **Quesito**

Tizio muore senza lasciare testamento, chiamati all'eredità sono il coniuge e i figli (di cui uno minore). Tutti accettano l'eredità con beneficio di inventario.

Alcuni creditori del *de cuius* propongono opposizione alla liquidazione individuale e pertanto i creditori vengono invitati, ai sensi dell'art. 498 c.c., a presentare le loro dichiarazioni di credito.

Il coniuge del *de cuius*, in fase di liquidazione, vorrebbe vendere l'unico bene immobile (casa coniugale) oggetto di successione per un prezzo che tenga conto del legato ex art. 540, secondo comma, c.c. (quindi un prezzo rapportato al solo diritto di nuda proprietà).

In questo caso è possibile procedere alla liquidazione dell'attivo ereditario facendo valere il diritto di abitazione del coniuge nei confronti dei creditori chirografari?

Si precisa che il ricavato della vendita per un prezzo rapportato al solo diritto di nuda proprietà non sarebbe sufficiente a soddisfare i creditori dell'eredità.

Inoltre, il *de cuius*, quale persona fisica, aveva stipulato una polizza vita in cui era stato indicato come beneficiario il *de cuius* stesso, quale titolare di impresa individuale, senza indicazione in merito a beneficiari ulteriori.

In questo caso posso considerarsi comunque beneficiari gli eredi del *de cuius*? E il diritto al pagamento dell'indennità è *iure proprio* o *iure successionis*?

### **Risposta al quesito**

Il quesito declina due questioni problematiche: una è relativa all'incidenza del legato *ex lege* del diritto di abitazione a favore del coniuge nell'ambito di una liquidazione ai sensi dell'art. 498 c.c. e l'altra riguarda la sorte del diritto di credito all'indennità nel caso di assicurazione sulla vita, ove stipulante e beneficiario coincidano.



Quanto al primo quesito pare necessario darvi risposta positiva.

Il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. è infatti oggetto di un legato *ex lege* (e dunque viene acquistato senza alcun bisogno di accettazione), il che comporta che il diritto sia sorto al momento dell'apertura della successione e che qualunque trasferimento della casa familiare debba tenere conto del medesimo diritto.

Conseguentemente sarà possibile trasferire, ai fini della liquidazione dei creditori, la sola nuda proprietà, salvo che il coniuge non rinunci al diritto di abitazione (evenienza, peraltro, di difficile attuazione pratica, considerato che il coniuge ha tutto l'interesse a mantenere il diritto in analisi).

Né rileva l'evenienza pratica della mancata soddisfazione integrale dei creditori, non incidendo la medesima sulla sussistenza del diritto di abitazione ex art. 540 c.c.<sup>1</sup>.

Quanto alla seconda problematica è necessario effettuare i dovuti distinguo.

Come noto, qualora il contratto di assicurazione sulla vita abbia quale beneficiario un soggetto diverso dal contraente (come accade spesso nella prassi), il beneficiario medesimo acquista, al momento della morte del contraente, un diritto all'indennità.

Tale diritto, peraltro, viene acquistato *iure proprio* e non *iure successionis* proprio perché promana direttamente dal contratto *inter vivos* di assicurazione, il quale considera la morte come termine iniziale per il sorgere del diritto all'indennità.

---

<sup>1</sup> In tal senso vedasi Tribunale di Monza 27.12.2011: "L'art. 540, secondo comma, cod. civ., attribuisce al coniuge del defunto il diritto di abitazione sulla casa che era adibita a residenza familiare. Per effetto dell'apertura della successione, il coniuge superstite acquista su quella casa un diritto reale di abitazione (art. 1022 cod. civ.). Il diritto è acquistato in forza di un legato stabilito dalla legge e si trasmette dall'ereditando al coniuge superstite al momento della morte del primo (art. 649, secondo comma, cod. civ.). Pertanto l'erede acquista su tale immobile un diritto di proprietà gravato dal diritto reale di abitazione. La titolarità da parte di un terzo di un diritto reale sul bene pignorato, se opponibile, incide sul prezzo di vendita dell'immobile, determinandone la riduzione a causa del vincolo gravante sul bene, ma non impedisce la prosecuzione dell'azione esecutiva e la vendita del bene."



Il caso in oggetto, tuttavia, presenta una peculiarità rispetto a quello sopra esplicito: il beneficiario designato è, infatti, il medesimo contraente e non un soggetto terzo, con la conseguenza che il *de cuius* è e rimane l'unico beneficiario della polizza (ciò per sua espressa designazione, come visto), mentre questione diversa è quale sia la sorte del diritto, acquistato "*iure proprio*" dal beneficiario, il quale però non è più in vita.

Infatti è solo il caso di precisare, incidentalmente, come il contratto di assicurazione abbia, con la morte dello stipulante, terminato di esplicitare i suoi effetti, rimanendo in vita solo il residuo obbligo, a carico dell'assicurazione, di pagare la somma a titolo di indennità, al quale corrisponde ("*iure proprio*") il diritto del beneficiario alla liquidazione.

Ed è quindi patente che tale diritto, entrato nel patrimonio del *de cuius*, sarà oggetto della successione, come ogni altro diritto patrimoniale di cui egli fosse titolare.

Dunque il diritto di credito a tale somma, per la coincidenza dello stipulante e del beneficiario in un'unica persona, entra, alla morte del *de cuius* stipulante – beneficiario, nel suo patrimonio e, conseguentemente, è oggetto di successione a favore degli eredi.

Pertanto saranno gli eredi a risultare titolari di detto diritto di credito e tale diritto sarà stato acquistato *iure successionis*, quale conclusione di quanto sin qui precisato.

In ultimo, dal quesito parrebbe emergere che il diritto al pagamento dell'indennità sia subordinato alla persistenza in capo allo stipulante – beneficiario della qualifica di imprenditore individuale, sicchè appare opportuno verificare la sussistenza di tale qualità al momento della sua morte affinché il diritto all'indennità sussista e sia esigibile.

Milano, 16 gennaio 2018

In Fede



Prof. Notaio GAM Trimarchi

Dott.ssa Valeria Zampaglione